GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 | **ROMA** — SABATO 26 MAGGIO | **NUM. 124**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

In foglio di Supplemento:

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Elenco degli onorevoli deputati che nella seduta del 25 maggio 1888 hanno preso parte alla votazione dei disegni di legge: « 1. — Autorizzazione di storni di somme e di prelevamento dal fondo delle spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88 per il servizio del catasto (140). 2. — Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo per il Culto, per l'esercizio finanziario 1888-89, (46) », e di quegli onorevoli deputati che non vi presero parte, coll'indicazione degli assenti con regolare congedo. (1)

Erano presenti:

Alimèna, Amadei, Andolfato, Angeloni, Araldi, Arbib.

Badini, Baglioni, Balenzano, Balestra, Balsamo, Bencdini, Bobbio, Bonardi, Bonghi, Borgatta, Borgnini, Boselli, Branca, Briganti-Bellini, Brin, Brunialti, Bruschettini, Bufardeci.

Cadolini, Calciati, Calvi, Cambray-Digny, Campi, Carcani Fabio, Cavalletto, Cerruti, Chiala, Chiaradia, Chiesa, Chimirri, Coccapieller, Cocco-Ortu, Cocozza, Colajanni, Compagna, Coppino, Correale, Corvetto, Costa Alessandro, Costa Andrea, Cucchi Luigi, Cuccia, Curati, Curcio.

Damiani, D'Ayala-Valva, D'Arco, De Bassecourt, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, De Dominicis, Del Balzo, Del Giudice, De Lieto, Della Rocca, Delvecchio, De Riseis, De Seta, De Simone, De Zerbi, Di Belmonte, Di Blasio Scipione, Di Camporeale, Dini, Di Pisa, Di San Donato, Di Sant'Onofrio.

Elia, Ellena, Episcopo, Ercole.

Falconi, Faldella, Falsone, Farina Luigi, Fazio, Ferrari Ettore, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Figlia, Fili-Astolfone, Finocchiaro Aprile, Fornaciari, Fortis, Fortunato, Franceschini, Franchetti.

Galli, Gallotti, Gamba, Garelli, Garibaldi Menotti, Gentili, Gerardi, Geymet, Gherardini, Giolitti, Giovannini, Giudici Gio. Batt., Grimaldi.

Inviti.

Lanzara, La Porta, Levi, Lorenzini, Lovito, Luciani, Luporini.

Magnati, Maiocchi, Maldini, Maranca Antinori, Mariotti Filippo, Mariotti Ruggiero, Marselli, Mascilli, Massabò, Mattei, Maurogònato, Mei, Mensio, Merzario, Miceli, Mocenni, Monzani, Mordini, Morelli, Moscatelli.

Napodano, Narducci, Nicoletti, Nicolosi, Nocito.

Odescalchi, Oliverio.

Palomba, Panattoni, Pandolfi, Panizza, Pantano, Papa, Paroncilli, Pascolato, Passerini, Pavoni, Pelloux, Pelosini, Penserini, Peruzzi, Potronio, Pierotti, Pignatelli, Poli, Pompilj, Pozzolini, Prinetti, Puglia, Pugliese Giannone.

Quartieri.

Racchia, Raffaele, Randaccio, Reale, Ricotti, Romano, Rossi, Rubichi.

Sacchi, Sacconi, Salaris, Sani, Saporito, Serra Vittorio, Siacci, Sola, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sonnino, Sprovieri, Suardo, Summonte.

Tabacchi, Taverna, Tenani, Testa, Torraca, Tortarolo, Toscanelli, Trompeo.

Valle, Vastarini-Cresi, Vigna, Villa, Villani, Visocchi.

Zainy, Zanardelli, Zanolini, Zeppa, Zuccaro.

Erano assenti:

Adamoli (*c*), Agliardi (*c*), Alario, Albini, Amato-Pojero, Antoci (*c*), Anzani, Arcoleo, Armirotti, Arnaboldi (*c*), Auriti, Aventi.

(1) Quelli notati *c* sono in congedo, *a* ammalati, *m* in missione.

Baccarini, Baccelli Augusto, Baccelli Guido, Badaloni, Baldini (c), Barazzuoli (c), Baroni (c), Barracco (c), Barsanti (c), Basetti (c), Basteris (c), Bastogi (c), Berio, Bertana, Berti, Bertollo, Bertolotti, Bianchi (c), Billi, Bonacci (a), Bonajuto (c), Bonasi, Boneschi, Bonfadini (c), Borrelli, Borromeo (c), Bottini Enrico, Bovio, Bucceri-Lanza, Buonomo (c), Buttini Carlo (c).

Caetani, Cafiero, Cagnola, Cairoli (a), Caldesi, Canevaro (c), Capoduro (c), Capone (c), Capozzi (c), Cappelli, (c), Carboni (c), Carcano Paolo (c), Cardarelli, Carmine (c), Carnazza-Amari (c), Carrelli, Carrozzini, Casati (c), Castelli (c), Castoldi, Caterini, Cavalieri, Cavallini, Cefaly, Cerulli, Chiapusso (c), Chiara, Chiaves (c), Chigi, Chinaglia (c), Cibrario (c), Cipelli (c), Cittadella, Clementi (c), Codronchi (m), Coffari, Colombo, Colonna-Sciarra (a), Comin, Comini, Compans, Conti, Cordopatri (c), Costantini (c), Crispi (a), Cucchi Francesco, Curioni (c).

D'Adda (c), De Bernardis, De Blasio Luigi, Della Valle, De Mari, Demaria (c), De Pazzi (c), De Renzi, De Renzis Francesco, De Rolland, Di Baucina, Di Belgioioso (c), Di Breganze (c), Di Broglio (c), Di Collobiano (c), Di Groppello (c), Diligenti, Di Marzo c), Di Rudinì (c), Di San Giuliano, Di San Giuseppe (c), Dobelli (c).

Fabbricotti (c), Fabris, Fabrizj (c), Fagiuoli (c), Faina, Fani (c), Farina Nicola, Favale, Ferracciù (a), Ferri Felice, Flauti, Florenzano (c), Forcella, Francica (c), Franzi (c), Franzosini (c), Frola (c), Fulci.

Gabelli Aristide, Gabelli Federico, Gaetani Roberto, Gagliardo (c), Galimberti, Gallo, Gandolfi, Gangitano (a), Garavetti, Garibaldi Ricciotti, Gattelli, Genalà, Giampietro, Gianolio (c), Ginori (c), Giordano Apostoli, Giordano Ernesto, Giudici Giuseppe, Giusso, Gorio (c), Grassi, Paolo, Grassi-Pasini, Grossi, Guglielmi (c), Guglielmini (c) Guicciardini.

Imperatrice (c), Indelli.

Lacava, Lagasi (c), Lazzarini (c), Lazzaro, Levanti, Lioy (c), Lucca (c), Lucchini Giovanni (c), Luchini Odoardo (c), Lugli (c), Lunghini, (c), Luzi (c), Luzzatti (c).

Maffi, Maluta, Mancini, Marcatili (c), Marchiori, Marcora (c) Marin, Martini Ferdinando (c), Martini Gio. Batt. (c), Marzin (c), Mazza, Mazzacorati (c), Mazziotti, Mazzoleni, Meardi (c), Mellusi (c), Menotti (c), Miniscalchi c), Mirri (c), Moneta, Morana, Morini, Morra (c), Mosca (c), Mussi.

Nanni (c), Nasi, Nicotera, Novelli (c).

Oddone (c), Orsini-Baroni.

Pais-Serra, Palberti (c), Palitti, Palizzolo (c), Panunzio, Papadopoli (c), Parisi-Parisi, Parona, Parpaglia (c), Pasquali, Paternostro (c), Pavesi (c), Pavoncelli, Peirano (c), Pelagatti (c), Pellegri (c), Pellegrini, Pellegrino, Perroni-Paladini (c), Petriccione, Petroni, Peyrot, Pianciani (a), Picardi (c), Placido, Plastino, Plebano, Plutino, Polvere, Pullè (c).

Quattrocchi (c).

Raggio (c), Ricci, Riccio, Righi (c), Rinaldi Antonio, Rinaldi Pietro (a), Riola, Rizzardi (c), Rocco, Romanin-Jacur (c), Roncalli, Rosano, Roux, Rubini, Ruspoli (c).

Sacchetti, Sagarriga, Salandra (c), Sanguinetti, Sannia, Santi (c), Sanvitale (c), Sardi, Scarselli, Sciacca della Scala, Seismit-Doda, Senise (c), Serena (c), Serra Tito, Sigismondi, Silvestri (c), Simeoni, Sorrentino, Spaventa (a), Speroni, Spirito.

Tajani, Tedeschi, Tegas (c), Teti, Tittoni, Toaldi (c), Tomassi, Tommasi-Crudeli (c), Tondi, Torrigiani (c), Toscano, Trinchera, Tubi (c), Turbiglio, Turi (m).

Ungaro.

Vaccaj (c), Vacchelli (c), Vayra (c), Velini, Vendemini, Vendramini, Vigoni, Villanova, Vollaro.

Zucconi (c).

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro,*

Di Suo moto proprio:

Con decreto del 12 aprile 1888:

A commendatore:

Lepiane comm. Nicola, consigliere di amministrazione del banco di Napoli.

Sulla proposta del Ministro per l'Interno:

Con decreti del 15 aprile 1888:

A commendatore:

Pallotta comm. avv. Cesare, prefetto di 2ª classe collocato a riposo uffiziale dal 1885 — 28 anni di servizio.

Con decreti del 19 aprile 1888:

A cavaliere:

Musso cav. Gio. Battista, consigliere di 1ª classe nel 1° grado nell'amministrazione provinciale collocato a riposo con R. decreto del 18 marzo 1888, uffiziale Corona dal 1885 — 48 anni di servizio

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con R. decreto del 15 aprile 1888:

A grand'uffiziale:

Araldi cav. Antonio, maggiore generale in servizio ausiliario, collocato a riposo col grado di tenente generale nella riserva, comm. dal 1878 — 43 anni di servizio e 5 campagne.

Con decreto del 26 aprile 1888:

A grand'uffiziale:

Olivero comm. Vincenzo Enrico, Tenente generale in disponibilità, collocato a riposo, comm. dal 1880 — 39 anni di servizio e 4 campagne.

A cavaliere:

Trotti cav. Enrico, capitano nel corpo invalidi e veterani, collocato a riposo, cav. Corona dal 1883 — 30 di servizio e 2 campagne.

Sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri:

Con decreto del 19 aprile 1888:

A commendatore:

Viviani comm. Gio. Battista, R. console di 2ª classe a riposo, uffiziale dal 1867 — 40 di servizio.

Vernoni comm. Alessandro, R. interprete di 1ª classe a riposo, uffiziale dal 1885 — 45 anni di servizio.

Ad uffiziale:

Graziani cav. Edoardo, R. interprete di 2ª classe a riposo, cav. dal 1867 — 37 anni di servizio.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia,*

Sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri:

Con decreto del 19 aprile 1888:

A cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone:

Martuscelli comm. Ernesto, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe a riposo, comm. Mauriziano dal 1882 — 35 anni di servizio.

Con decreto del 13 maggio 1888:

A cavaliere:

Rossi professore Giuseppe, di Trino Vercellese residente a Berlino, per meriti scientifici e per benemerenze patriottiche.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 22 aprile 1888:

A cavaliere:

Grillo Agostino, capo di sezione del municipio di Genova — 40 anni di servizio.

Con decreto del 29 aprile 1888:

Ad uffiziale:

Pirrone cav. avv. Antonio, già consigliere di Prefettura nel 1° grado di 1ª classe collocato a riposo con decreto 19 aprile 1888, cavaliere dal 1876 — 23 anni di servizio.

Con decreto del 3 maggio 1888:

A cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone:

Scelsi avvocato commendatore Giacinto, prefetto, Grand'Uffiziale dal 1876 — 28 anni di servizio

Con decreto del 13 maggio 1888:

A cavaliere:

Musi dottor Claudio, reggente sotto-prefetto — 13 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 26 aprile 1888:

Ad uffiziale:

Boccaleri cav. Lorenzo, capo sezione di 1ª classe nel Ministero della guerra, collocato a riposo, cavaliere dal 1875 — 28 anni di servizio.

Con decreto del 3 maggio 1888:

A cavaliere:

Trivellino Giovanni, capitano di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — 28 anni di servizio.

Con decreto del 13 maggio 1888:

A commendatore:

Bosi cav. Antonio, colonnello di fanteria, comandante il forte di Tenda, collocato a riposo, uffiziale dal 1882 — 29 anni di servizio.

Con decreto del 17 maggio 1888:

A commendatore:

Castellani cav. Lodovico, colonnello nell'arma dei Reali Carabinieri, collocato a riposo, uffiziale dal 1882 — 39 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione:

Con decreto del 29 aprile 1888:

A grand'uffiziale:

Messedaglia commendator professor Angelo, senatore del Regno, professore ordinario di economia politica nella R. Università di Roma, commendatore dal 1869 — 44 anni d'insegnamento.

Ad uffiziale:

Politeo cav. Giorgio, professore del R. Liceo « Marco Foscarini » di Venezia, collocato a riposo, cavaliere dal 1872 — 36 anni di insegnamento.

A cavaliere:

Bonino dottor Giuseppe, presidente effettivo dell'Istituto Omeopatico italiano in Torino.

Delogu Pietro, professore ordinario di Diritto Romano nella R. Università di Catania — 10 anni d'insegnamento.

Pacella Pietro, professore della R. Scuola normale femminile di Napoli — 21 anni d'insegnamento.

Parisotti professor Alessandro, segretario della R. Accademia di Santa Cecilia in Roma e maestro compositore.

Polacco Giuseppe, direttore dell'insegnamento della ginnastica nelle scuole maschili di Roma da 18 anni.

Tonelli professor Alberto, professore ordinario di calcolo infinitesimale nella R. Università di Roma da 12 anni.

Con decreto del 3 maggio 1888:

A cavaliere:

Mariani professor Cesare, titolare di lingua italiana nella R. Scuola tecnica « Federico Cesi » in Roma da 9 anni.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 29 aprile 1888:

A cavaliere:

Tibboni Luigi, vice cancelliere della Corte di Cassazione di Torino, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, con decreto di pari data — 34 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro per le Finanze:

Con decreti del 29 aprile 1888:

A cavaliere:

Foffano Antonio, agente delle imposte dirette di 1ª classe, collocato a riposo con decreto di pari data, per anzianità di servizio — 43 anni di servizio.

Luchese Giovanni Battista, ispettore di 3ª classe nel corpo delle guardie di finanza, collocato a riposo con decreto di pari data per motivi di salute.

Con decreto del 13 maggio 1888:

A cavaliere:

Marolla Federico, già vice segretario di 1ª classe nelle Intendenze collocato a riposo con decreto dell'8 marzo 1888 per motivi di salute — 25 anni di servizio.

Con decreto del 17 maggio 1888:

Ad uffiziale:

Molinari cav. Francesco, già sostituto avvocato erariale di 1ª classe collocato a riposo per motivi di salute con decreto di pari data, cavaliere dal 1876 — 24 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreto del 13 maggio 1888:

A commendatore:

Lenchantin cav. Antonio, Direttore provinciale delle Poste, collocato a riposo con decreto di pari data.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5412** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Viste le deliberazioni del 12 giugno e 30 dicembre 1887, colle quali il Consiglio comunale di Piacenza ha adottato un dazio di consumo per alcuni generi non contemplati dalla legge 3 luglio 1864, N. 1827 e dal decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3018;

Visto il Regio decreto del 3 maggio 1874, N. 1903, che autorizza alcuni dazi speciali in favore del predetto comune;

Visto l'articolo 11 della legge 11 agosto 1870, N. 5784, allegato *L;*

Udita la Camera di Commercio ed Arti di Piacenza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comune di Piacenza, a seconda delle precitate sue deliberazioni, è autorizzato a riscuotere un dazio di consumo su alcuni generi, in conformità alla qui annessa tariffa, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

TARIFFA

Amido	Quint.	L.	5 —
Sughero lavorato	»	»	10 —
Porcellana e terraglia, vetrami e cristalli d'ogni genere ed in qualunque modo lavorati (esclusi però i fiaschi, le bottiglie di vetro nero od oscuro e le luci da specchio)	»	»	2 20

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Allegato **H** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0/0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848). —

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE del'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la inscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate delle rendite accertate per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Legato Pio Buffalini nella Cattedrale di.	Ancona	Ancona	»	4 39	»	4 39	1° gennaio 1888	»
2	Legato Giacchi in S Stefano di .	Montesicuro	Id.	»	3 »	»	3 »		»
3	Legato Righizzi nella Chiesa del SS. Crocifisso del Borgo di . .	Staffolo	Id.	240 25	72 08	168 17	»		»
4	Legato Manenti in	Palazzolo	Brescia	»	16 50	»	16 50		»
5	Legato Fappani in	S. Eufemia della Fonte	Id.	»	7 50	»	7 50		»
6	Legato Croce Greca in S. Francesco di Paola in	Castrogiovanni	Caltanissetta	»	17 69	»	17 69		»
7	Legato Finocchiaro G. B. in. . .	Acicatena	Catania	86 81	26 04	60 77	»		»
8	Beneficio Bonerba Diego in. . .	Castiglione	Id.	41 76	12 52	29 24	»		»
9	Legato Mammana Giuseppe di .	Grammichele	Id.	»	25 83	»	25 83		»
10	Cappellania delle anime purganti in.	Vizzini	Id.	»	3 71	»	3 71		»
11	Legato Merlino Antonio in . . .	Caronia	Massina	24 91	7 47	17 44	»		»
12	Beneficio Cutrognolo in	Castroreale	Id.	»	9 18	»	9 18		»
13	Legato Sergi Pietro in.	Messina	Id.	»	7 65	»	7 65		»
14	Beneficio Cono Martino Piazza in.	Naso	Id.	»	18 11	»	18 11		»
15	Cappellania Pecchio nell'Oratorio di S. Maria in.	Miasino	Novara	»	69 »	»	69 »		»
16	Ufficiatura delle *Compagnie Soppresse* in	Lari	Pisa	»	63 09	»	63 09		»
17	Cappellania o Beneficio nella Chiesa della Colonna in.	Acquapendente	Roma	»	10 48	»	10 48		»
18	Beneficio o Legato di S Antonio Abate in.	Barbarano	Id.	»	26 19	»	26 19		»
19	Beneficio di S. Caterina in . . .	Canino	Id.	5 59	1 68	3 91	»		»
20	Beneficio Liberati in	Id.	Id.	11 43	19 55	»	8 12		»
21	Canonicato De Parri nella Collegiata di.	Id.	Id.	»	48 89	»	48 89		»
22	Beneficio del Crocifisso in S Croce di.	Id.	Id.	16 52	4 96	11 56	»		»
23	Beneficio di S. Antonio Abate in .	Ischia di Castro	Id.	»	22 07	»	22 07		»
24	Beneficio della Concezione in (1).	Maenza	Id.	95 24	28 57	66 67	»		»
25	Cappellania del Sacramento nella parrocchiale dell'Assunta in . .	Montalto di Castro	Id.	188 98	60 72	128 26	»		»
26	Legato Pio de. Purgatorio nella parrocchiale di.	Piansano	Id.	62 65	18 79	43 86	»		»
27	Canonicato I° di S. Giovanni Decollato nella Collegiata di . .	Soriano	Id.	15 70	25 73	»	10 03		»
28	Canonicato II° di S. Giovanni Decollato nella Collegiata di. . .	Id.	Id.	41 33	30 40	10 93	»		»
29	Beneficio di S. Sebastiano in . .	Id.	Id.	35 78	10 73	25 05	»		»
30	Canonicato II° del Sacramento nella Collegiata di	Id	Id.	66 93	40 46	26 47	»		»
31	Canonicato I della Disciplina nella Collegiata di	Id.	Id.	32 47	42 48	»	10 01		»
32	Canonicato parte 3ª. Prebenda 4ª nella Collegiata di	Toscanella	Id	357 45	131 74	225 71	»		»
33	Beneficio di S. Raimondo, parte 2ª e della SS. Annunziata di. . .	Id.	Id.	188 90	78 44	110 46	»		»
34	Cappellania Farinacci in	Vetralla	Id.	»	15 40	»	15 40		»
35	Monti riuniti in Ciorami di . . .	Mercato S. Severino	Salerno	»	25 98	»	25 98		»
36	Cappellania Frisca Nicola in. . .	Augusta	Siracusa	»	4 21	»	4 21		»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 51 dell'allegato Q annesso al R. decreto 3 gennaio 1884, n. 1879 (Serie 2ª).

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico

(Continuazione e fine vedi *Gazzetta Ufficiale* nn. 120, 121, 122 e 123).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	89 23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	60 98
»	»	»	271 41	271 41	»	35 83	35 83	235 58	1348 70
»	»	»	»	»	»	»	»	»	295 43
»	»	»	»	»	»	»	»	»	152 44
»	»	»	»	»	»	»	»	»	359 55
»	»	»	164 92	164 92	»	21 77	21 77	143 35	458 50
»	»	»	194 77	194 77	»	25 71	25 71	169 06	171 07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	524 99
»	»	»	»	»	»	»	»	»	75 40
»	»	»	45 93	45 93	»	6 06	6 06	39 87	132 16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	186 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	155 48
»	»	»	»	»	»	»	»	»	368 09
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1235 45
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1234 39
»	»	»	»	»	»	»	»	»	151 70
»	»	»	»	»	»	»	»	»	379 10
»	»	»	19 37	19 37	»	2 56	2 56	16 81	16 »
»	»	»	»	»	»	»	»	»	226 40
»	»	»	»	»	»	»	»	»	707 68
»	»	»	54 36	54 36	»	7 18	7 18	47 18	48 47
»	»	»	»	»	»	»	»	»	319 46
»	»	»	936 65	936 65	»	123 64	123 64	813 01	38 68
»	»	»	1405 16	1405 16	»	185 48	185 48	1219 68	213 70
»	»	»	185 43	185 43	»	24 48	24 48	160 95	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	303 10
»	»	»	48 27	48 27	»	6 37	6 37	41 90	305 77
»	»	»	142 30	142 30	»	18 78	18 78	123 52	94 36
»	»	»	345 21	345 21	»	45 57	45 57	299 64	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	191 34
»	»	»	2886 58	2886 58	»	381 03	381 03	2505 55	222 13
»	»	»	1046 61	1046 61	»	138 15	138 15	908 46	392 20
»	»	»	»	»	»	»	»	»	193 49
»	»	»	»	»	»	»	»	»	528 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	85 57

Segue Allegato H — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso		RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866, fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		Comune	Provincia	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Cappellania Bordonali Angelo in (1).	Cassaro	Siracusa	»	61 20	»	61 20		»
38	Cappellania La Ciura Alfio in . .	Ferla	Id.	293 64	88 09	205 55	»		»
39	Cappellania Dell'Albani Anna in .	Giarratana	Id.	»	6 38	»	6 38		»
40	Chiesa diruta di S. Chiara in . .	Modica	Id.	20 18	6 73	13 45	»		»
41	Cappellania Colomasi Luigi in . .	Siracusa	Id.	»	11 48	»	11 48		»
42	Cappellania Vinci Giovanna in. .	Marsala	Trapani	198 45	59 53	138 92	»		»
43	Eredità Genovese Giovanni in . .	Monte S. Giuliano	Id.	»	39 36	»	39 36		»
	Corporazioni religiose.								
44	Convento dei Cappuccini dell'Ascensione presso (2) . . .	Poppi	Arezzo	42 78	12 83	29 95	»	1° gennaio 1888	»
45	Convento dei Camaldolesi di S. Romualdo presso (3)	Id.	Id.	»	»	7063 56	»		»
46	Monastero della SS. Trinità in (4)	Piazza Armerina	Caltanissetta	23 05	14 46	8 59	»		»
47	Convento degli Agostiniani di S. Maria della Neve in (5) . . .	Id.	Id.	3 68	11 50	»	7 82		»
48	Monastero delle Benedettine in (6).	Pisa	Pisa	35 15	10 55	24 60	»		»
49	Convento dei Missionari del Preziosissimo Sangue in (7) . . .	Marino	Roma	201 20	60 36	140 84	»		»
50	Convento dei Cappuccini dell'ordine di S. Francesco d'Assisi, in (8).	Lentini	Siracusa	»	15 30	»	15 30		»
	Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto dicembre 1887. . . . . . . L.			2330 83	1409 »	8553 96	568 57	-	»

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 187 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 29 dicembre 1878, n. 4681 *bis* (Serie 2ª).
(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 81 dell'allegato *L* annesso al R. decreto 5 dicembre 1880, n. 5816 (Serie 2ª).
(3) Iscrizione suppletiva - vedi n. 94 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 31 luglio 1881, n. 385 (Serie 2ª).
(4) Iscrizione suppletiva - vedi n. 11 dell'allegato *D* annesso al R. decreto 23 luglio 1877, n. 4020 (Serie 2ª).

Roma, addì 22 marzo 1888.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico e 15 agosto 1867, n. 3848).

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0[0] liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	TOTALE		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9	Colonne 11 + 12 + 13 + 14			Colonne 16 + 17		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	»	»		»	»	»	»	1243 89
»	93 64	411 10	3494 35	3999 09	36 18	461 26	497 44	3501 65	76 59
»	»	»	»	»	»	»	»	»	129 67
»	»	»	135 32	135 32	»	17 86	17 86	117 46	6 60
»	»	»	»	»	»	»	»	»	233 33
»	»	»	874 81	874 81	»	115 47	115 47	759 34	835 07
»	»	»	»	»	»	»	»	»	799 99
»	»	»	224 91	224 91	»	29 69	29 69	195 22	»
»	14185 98	14127 12	120080 52	148393 62	1243 19	15850 63	17093 82	131299 80	»
»	»	»	24 60	24 60	»	3 25	3 25	21 35	116 45
»	»	»	»	»	»	»	»	»	53 93
»	»	»	57 68	57 68	»	7 61	7 61	50 07	»
»	»	»	170 57	170 57	»	22 52	22 52	148 05	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	310 97
»	14279 62	14538 22	132809 73	161627 57	1279 37	17530 90	18810 27	142817 30	15072 22

(5) Iscrizione suppletiva - vedi n. 128 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 22 novembre 1886, n. 4207 (Serie 3ª).
(6) Iscrizione suppletiva - vedi n. 143 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 6 ottobre 1880, n. 5698 (Serie 2ª).
(7) Iscrizione suppletiva - vedi n. 108 dell'allegato *I* annesso al R. decreto 3 agosto 1882, n. 973 (Serie 3ª).
(8) Iscrizione suppletiva - vedi n. 41 dell'allegato *E* annesso al R. decreto 23 luglio 1877, n. 4020 (Serie 2ª).

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

Allegato **K** — *Prospetto riepilogativo degli Elenchi degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle*
in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

INDICAZIONE DEGLI ELENCHI degli Enti morali ecclesiastici soppressi	NUMERO degli Enti morali ecclesiastici pei quali si ha			RENDITA ANNUA		DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6		Decorrenza della rendita da inscriversi a favore del Fondo per il culto	Numero degli Enti morali assoggettati a conversione e poi soppressi dalla legge 15 agosto 1867	Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa i possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
	rendita annua da inscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico	rendita annua da prelevare a saldo della tassa del 30 0/0	TOTALE — Colonne 2 + 3	dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio	corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Credito del Fondo per il culto per *rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6	Debito del Fondo per il culto per *rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 % - Col. 6—5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Elenco — Allegato **A** . .	1	»	1	»	»	14 62	»		»	»
2 Elenco — Allegato **B** . .	1	»	1	398 93	194 99	203 94	»		»	»
3 Elenco — Allegato **C** .	1	»	1	37 47	26 20	11 27	»		»	»
4 Elenco — Allegato **D** . .	»	2	2	»	19 94	»	19 94		»	»
5 Elenco — Allegato **E** . .	1	1	2	84 79	26 72	59 35	1 28		»	»
6 Elenco — Allegato **F** . .	»	1	1	»	16 75	»	16 75		»	»
7 Elenco — Allegato **G** . .	14	62	76	1924 90	3021 75	1045 49	1992 83		»	»
8 Elenco — Allegato **H** . .	27	117	144	6712 39	9457 78	3348 03	6093 42		»	»
9 Elenco — Allegato **I** . .	22	28	50	2330 83	1409 »	8553 96	568 57		»	»
Risultanze complessive degli Elenchi	67	211	278	11489 31	14173 13	13236 68	8692 79		»	»

Dedotto l'ammontare complessivo delle *partite a debito* (colonna 8) da quello delle *partite a credito* (colonna 7) 8692 79

Residua a
- *Credito del Fondo per il Culto* per rendita da iscriversi e per arretrati computati a tutto dicembre 1887 . . . . 4543 89
- *Credito degli investiti degli Enti morali* per rate di rendita maturate a loro favore dalla presa di possesso degli immobili a tutto il 3 settembre 1867 . . . . »

1. *Rendita* 5 per cento da inscriversi al *Fondo per il Culto* con decorrenza dal 1° gennaio 1888, conteggiandola con quella già inscritta
2. *Rate di rendita* dovute agli *investiti degli Enti morali* pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per legge di soppressione del 15 agosto 1867, e già pagate agli investiti medesimi sul fondo costituito dagli interessi della rendita
3. *Rate di rendita* maturate a favore del Fondo per il Culto a tutto dicembre 1887 e da scontarsi sugli interessi percepiti dallo stesso centodieci e centesimi ventisei . . . .
4. *Ritenuta* per imposta di ricchezza mobile sulle rate di rendita maturate a favore del *Fondo per il Culto* negli anni 1869 e successivi,
5. *Im orto complessivo delle rate di rendita* a tutto dicembre 1887 depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile lire cento-

Roma, addì 22 marzo 1888.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti: ZANARDELLI.

rendite 5 00 da inscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3``'8`

RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO					RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE			Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 16 — 19	Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del* 30 0[0] liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9
sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti soppressi dalla legge 7 luglio 1866	sulla rendita esposta nella colonna 7			TOTALE — Colonne 12 + 13 + 14 + 15	8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14	13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 15	TOTALE — Colonne 17 + 18		
	dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868	dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870	dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
»	»	»	182 27	182 27	»	24 06	24 06	158 21	»
»	»	»	2609 87	2609 87	»	344 50	344 50	2265 37	327 18
»	»	»	85 28	85 28	»	11 25	11 25	74 03	360 04
»	»	»	»	»	»	»	»	»	405 28
»	»	»	967 05	967 05	»	127 65	127 65	839 40	129 05
»	»	»	»	»	»	»	»	»	340 43
»	530 93	1299 02	12,388 01	14,217 96	114 31	1635 20	1749 51	12,468 45	41,505 68
1164 82	1366 34	2330 72	34,558 38	39,420 »	205 10	4561 67	4766 77	34,653 49	130,051 35
»	14,279 62	14,538 22	132,809 73	161,627 57	1279 37	17,530 90	18,810 27	142,817 30	15,072 22
1164 82	16,176 89	18,167 96	183,600 59	219,110 26	1598 78	24,235 23	25,834 01	193,276 25	188,491 23
								193,276 25	

a suo favore in esecuzione del R. decreto 6 genn. 1867, n. 3546, lire quattromilacinquecentoquarantatrè e cent. ottantatrè L .4,543 83

gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno 4 settembre 1867, in cui entrò in vigore la inscritta al Demanio in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519. . . . . L. »

Fondo per il Culto sulla rendita inscritta a suo favore col R. decreto 6 gennaio 1867, n. 3546, lire duecentodiecinovemila . . . . L. 219,110 26

lire venticinquemilaottocentotrentaquattro e centesimi uno . . . . » 25,834 01 } 193,276 25

novantatremiladuecentosettantasei e centesimi venticinque. . . . . L. 193,276 25

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro del Tesoro: MAGLIANI.

Continuazione del Regolamento annesso al R. decreto num. 5379, pubblicato nella Gazzetta *di sabato 19 maggio n. 118.* (Vedi numeri 119, 120, 121, 122 e 123).

TITOLO SESTO.

Accertamento delle contravvenzioni e procedura relativa.

CAPO UNICO.

Art. 114.

Gli Ufficiali del Genio civile, i Custodi ed i Guardiani hanno speciale incarico di rilevare nelle loro visite ed accertare immediatamente, quando ne siano comunque avvertiti, tutti i fatti che possono dare luogo a provvedimenti per la esecuzione di quanto è disposto dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici e dal presente Regolamento, e di farne relazione all'autorità amministrativa, da cui immediatamente dipendono.

Qualora questi fatti possano aver carattere di contravvenzione, la relazione dovrà essere fatta nella forma di un verbale di accertamento, secondo le norme tracciate qui appresso.

Art. 115.

Gli Ufficiali del Genio civile, Custodi e Guardiani, nell'atto di accertare la commessa contravvenzione, potranno anche procedere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione ed anche di quelli che hanno servito a commetterla. In caso di bisogno potranno eziandio richiedere l'aiuto della forza pubblica.

Art. 116.

I medesimi, quando occorra, intimeranno contemporaneamente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro, e, in caso di persistenza, sono autorizzati ad opporvisi col mezzo della forza pubblica.

Art. 117.

L'accertamento delle contravvenzioni sulla polizia delle acque pubbliche è un obbligo anche per tutti gli altri Agenti giurati della pubblica Amministrazione e dei Comuni, per i Carabinieri reali e per le Guardie di pubblica sicurezza.

Art. 118.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni saranno scritti sopra moduli che fornirà il Ministero dei Lavori Pubblici.

Il verbale sarà firmato da chi avrà accertata la contravvenzione, e, se questi non sapesse scrivere, sarà, sopra sua relazione, scritto e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal Segretario del Comune nel cui territorio fu commessa

Art. 119.

Entro le ventiquattro ore, a contare da quella in cui fu accertata la contravvenzione, i verbali, quando vi sieno oggetti sequestrati, saranno rimessi, cogli oggetti stessi, al Sindaco del Comune nel cui territorio venne accertata la contravvenzione. Una copia conforme dei verbali stessi sarà immediatamente trasmessa all'Ufficio del Genio civile.

Se non vi sieno oggetti sequestrati, i verbali dovranno essere rimessi o consegnati direttamente all'ufficio suddetto.

Art. 120.

Il Sindaco potrà restituire gli oggetti sequestrati al contravventore, che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, danni e spese alle quali potrebbe essere tenuto, o li affiderà alla custodia del Segretario comunale; e se trattasi di bestie, ordinerà che siano altrimenti custodite per garanzia delle pene, indennità e spese, a termini delle leggi di procedura penale.

Il Sindaco, salvo i provvedimenti contingibili ed urgenti di sua competenza, trasmetterà gli atti al Prefetto.

Art. 121.

L'ingegnere capo trasmetterà parimente al Prefetto i verbali compilati da lui o dai suoi Agenti, o quelli consegnati all'Ufficio del Genio Civile.

Presenterà inoltre, secondo i casi, le proposte di provvedimenti necessari per la riduzione delle cose al pristino stato, o per riparare od impedire danni, o per rimuovere i pericoli che possono derivare dalle opere od altri fatti, o dalla inosservanza delle prescrizioni della legge, o dall'inadempimento delle condizioni imposte dalle concessioni Ministeriali o Prefettizie, aggiungendovi un calcolo della spesa occorrente e del valore delle cose esportate o distrutte

Art. 122.

Il Prefetto, appena riconosciuta la regolarità della denuncia, sentito l'Ingegnere capo ed il contravventore, se lo crede opportuno, disporrà per la esecuzione delle prescrizioni contenute nella legge e nel presente Regolamento, indicando il tempo decorribile dalla regolare intimazione, entro il quale il contravventore dovrà eseguire le opere, per rimettere le cose in pristino.

In caso di non giustificato ritardo all'esecuzione delle prescritte opere, saranno eseguite d'ufficio a tutte spese del contravventore.

L'esecuzione d'ufficio potrà essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffidamento al contravventore, nei casi d'urgenza, o se il contravventore non sia conosciuto.

Il Prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario ed opportuno.

Art. 123.

Il Prefetto, o direttamente, o per mezzo del Sindaco del Comune ov'è domiciliato il trasgressore, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo dall'esattore delle imposte dirette, nelle forme e coi privilegi dei pubblici tributi.

TITOLO SETTIMO.

Condizioni d'idoneità nomina e diritti dei Custodi e Guardiani.

CAPO I. — **Condizioni d'idoneità, nomina e diritti dei Custodi.**

Art. 124.

Sarà stabilita una pianta organica dei Custodi distinti in quattro classi.

La nomina ai posti di Custode di quarta classe si farà per esame in seguito a pubblico concorso.

Non potrà aspirarvi chi abbia meno di 21 anni o più di 40.

Art. 125.

Alla domanda di ammissione, da indirizzarsi al Prefetto che pubblica l'avviso di concorso, l'aspirante dovrà unire i seguenti documenti:

a) fede di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico comprovante la buona costituzione fisica;

d) certificato di moralità da rilasciarsi dal proprio Sindaco;

e) stato di famiglia;

f) certificato giudiziario di immunità correzionale e criminale;

g) certificato degli studi fatti;

h) certificato comprovante di essersi occupato in lavori idraulici, quando sia il caso; e per gli ex-militari il congedo rilasciato dall'autorità competente.

Art. 126.

Per l'esame dei concorrenti al posto di Custode di 4ª classe, sarà dal Prefetto, sulla proposta dell'Ispettore di Circolo, nominata una commissione composta di un Ingegnere capo del Genio civile, presidente, di due Ingegneri di classe, e di un impiegato amministrativo della Prefettura che funzionerà da Segretario.

Art. 127.

La commissione compilerà i temi per l'esame, i quali verseranno sulle seguenti materie:

a) calligrafia;

b) aritmetica;

c) misurazione e calcolazione di superficie e volumi;

d) compilazione di rapporti;

e) compilazione di giornali dei lavori, libretti di misure, stati sommari periodici, liste settimanali, e ciò secondo i moduli prescritti dal presente regolamento e dal regolamento 19 dicembre 1875.

f) disegno lineare planimetrico ed altimetrico;

g) rilievo di piani col mezzo dello squadro agrimensorio; rilievo di sezioni trasversali colle staggie e livelletta a bolla; rilievo di piante di fabbricati;

h) regole generali, e metodi speciali per una buona esecuzione dei diversi lavori idraulici di terra, di legna e di pietra; qualità da richiedersi nei materiali;

i) provvedimenti immediati da prendersi in caso di sconcerti nelle arginature, e notizie sul servizio di guardia e difesa in tempo di piena.

Art. 128.

L'esame sarà fatto in tre o più giorni.

Nel primo giorno, il presidente della commissione darà copia dei temi, di cui alle lettere *a, b, c, d, e,* che saranno svolti dai concorrenti per iscritto senza uscire dal locale a ciò destinato, e senza avere comunicazione alcuna fra di loro nè con altri, entro il termine di otto ore.

Nel secondo giorno, entro lo stesso termine di otto ore, si eseguirà il disegno di cui alla lettera *f,* con facoltà ai candidati di dare prove più estese.

Nel terzo giorno, o, se necessario, nel quarto, i candidati dovranno dar saggio in campagna della loro abilità in generale e particolarmente nei rilievi di cui alla lettera *g;* e con risposte a voce delle loro cognizioni sulle materie accennate sotto *h, i.*

Il saggio sui rilievi di campagna durerà un'ora, l'esame orale mezz'ora per ciascun candidato.

Art. 129.

Secondo il risultato dell'esame di concorso la commissione classificherà i candidati in ordine di merito, e trasmetterà al Prefetto il verbale di classificazione coi documenti relativi.

Il Prefetto, sentito l'Ispettore di Circolo, procederà alla nomina del più meritevole. A circostanze pari, si darà la preferenza a chi abbia servizio antecedente, e specialmente se prestato nell'esercito nazionale per 12 anni, e sia stato congedato quale sott'ufficiale.

Art. 130.

Ai Custodi è riconosciuta la qualità di impiegati civili dello Stato.

Gli stipendi dei Custodi saranno stabiliti con R. decreto in conformità della legge di approvazione del bilancio.

Art. 131.

I Custodi hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo nella medesima classe, senza però eccedere lo stipendio della classe immediatamente superiore.

Ai Custodi di 1ª classe non saranno accordati più di due aumenti sessennali.

Art. 132.

La promozione ai posti di Custode di 3ª, 2ª e 1ª classe avrà luogo fra i Custodi della classe immediatamente inferiore a quella nella quale vi sono i posti vacanti.

Di quattro promozioni una sarà per merito e tre per anzianità.

Per ottenere promozione bisogna aver servito due anni almeno nella classe inferiore.

L'anzianità non dà diritto a promozione per quei Custodi che avessero nota di demerito.

Art. 133.

Sulle proposte compilate dagli Ingegneri capi dopo sentiti gl'Ingegneri di sezione, una Commissione composta di tutti gl'Ispettori dei Circoli comprendenti opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria formerà annualmente i ruoli di merito e di anzianità dei Custodi, e presenterà ai singoli Prefetti le proposte di promozione. I Prefetti emetteranno i relativi decreti.

Art. 134.

Qualora i Custodi siano destinati alla sorveglianza continua di lavori nel proprio tronco avranno la indennità giornaliera di lire 2, ed altrettanto per ogni giorno di prestato servizio di piena; mentre per ogni notte di questo stesso servizio di piena, e per ogni giorno di sorveglianza a lavori od altra prestazione di campagna fuori tronco, competerà loro la indennità di lire 3.

Art. 135.

Ai Custodi destinati a prestare servizio temporaneo fuori tronco, a distanza maggiore di chilometri sei dalla loro residenza, sarà corrisposta, dopo esaurito lo incarico, od in caso di sospensione di lavori, una indennità di centesimi 20 per ogni chilometro percorso sì per l'andata che pel ritorno alla loro residenza.

Pel viaggio in ferrovia sarà loro rimborsato l'importo del biglietto di 3ª classe.

Art. 136.

Ai Custodi verrà assegnato l'alloggio nei magazzini idraulici, e se ciò non possa aver luogo per mancanza del magazzino o per altro motivo, sarà corrisposta l'annua indennità di alloggio in lire 250 con la condizione di dimora nel tronco assegnato.

Nel primo caso è ad essi interdetto di alloggiare persone estranee alla loro famiglia.

Art. 137.

Il Ministero classificherà i magazzini idraulici in tre categorie, ed a seconda di queste, il Custode magazziniere avrà l'annuo compenso di lire 300 per la prima, di lire 200 per la seconda, e di lire 100 per la terza categoria.

Sarà obbligo del Custode di custodire, senza diritto a compenso, piccoli attrezzi, istrumenti per rilievi od osservazioni.

Il valore di questi attrezzi od istrumenti non potrà superare le lire 200.

CAPO II. — Condizioni d'idoneità, nomina e diritti dei Guardiani.

Art. 138.

La scelta dei Guardiani dovrà essere fatta fra soggetti di conosciuta attitudine, di condotta irreprensibile, di complessione robusta, di età non minore di anni 21, nè maggiore di 35, e che sappiano leggere e scrivere.

A parità di circostanze verranno preferiti i militari congedati con certificati di buona condotta, e chi siasi lodevolmente portato da capoposto in tempo di piena.

Art. 139.

La nomina dei Guardiani si farà dall'Ingegnere capo, dopo che avrà ottenuto dal Prefetto il nulla osta in riguardo alla persona.

La lettera di nomina dei Guardiani, oppure il libretto di servizio, di cui all'articolo 26, valgono per far riconoscere la loro qualità tanto dalle Autorità, quanto dai privati.

Art. 140.

Il salario dei Guardiani sarà stabilito con R. decreto in conformità della legge di approvazione del bilancio.

I Guardiani non avranno diritto a pensione o ad indennità per cessazione o licenziamento dal servizio.

Art. 141.

Ogni qualvolta il Guardiano sia eccezionalmente chiamato alla continuata sorveglianza di lavori fuori del proprio tronco, percepirà la indennità giornaliera di una lira.

In tempo di piena l'indennità sarà di una lira per ogni giorno di servizio, e di due lire per ogni notte, oltre il salario.

CAPO III. — Disposizioni transitorie.

Art. 142.

È data facoltà agli attuali Custodi di 1ª 2ª e 3ª classe di optare o per la nomina di Custodi della stessa classe a senso del presente regolamento, o per conservare per tutto il tempo che rimarranno in servizio gli attuali stipendi e le attuali indennità per trasferto, alloggio, e custodia di magazzini, con che però adempiano alle attribuzioni che loro verranno affidate, secondo le norme del presente Regolamento.

Saranno nominati Custodi di quarta classe, e ne assumeranno il titolo e le funzioni quelli che servono in qualità di Sottocustodi a seconda del Regolamento 15 febbraio 1870.

Questa nomina non si riguarda come promozione per gli effetti dell'articolo 132.

Saranno pure nominati Custodi di 4ª classe quei Sottocustodi provvisori, che all'atto della promulgazione del presente Regolamento servono lodevolmente da un biennio, qualora siano stati dichiarati idonei negli esami sostenuti, a senso del precitato Regolamento 15 febbraio 1870.

Art. 143.

Sono confermati nel posto di Guardiani quelli che con questo titolo ora prestano servizio.

Art. 144.

I manovratori dei sostegni idraulici e delle chiaviche che non sono Guardiani, conserveranno gli attuali diritti ed assegnamenti.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
G. SARACCO.

Visto per gli effetti dell'art. 674 del Regolamento di contabilità dello Stato.

Il Ministro Segretario di Stato
per le Finanze interim pel Tesoro
A. MAGLIANI.

(*Continua*).

(*Si omettono i modelli dal n. 1 all'8, citati negli articoli 22, 26, 43, 44, 50, 86, 67 e 90 del presente Regolamento*).

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visti i decreti ministeriali 26 aprile 1886 e 8 marzo 1888 coi quali fu vietata l'esportazione di talune materie ritenute adatte alla diffusione della fillossera dai comuni di Bussero e Burago-Molgora;

Ritenuto che nei comuni stessi considerati come sospetti non si è peranco rinvenuto l'insetto malgrado le più diligenti ricerche;

Udito l'avviso del Comitato per la fillossera;

Dispone:

I divieti di esportazione delle materie ritenute capaci di facilitare la diffusione della fillossera ordinati col precedente decreto 8 marzo 1888, sono revocati per quanto concerne i comuni di Bussero e Burago-Molgora.

Il Prefetto della provincia di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel Bollettino degli atti ufficiali della provincia e comunicato al delegato per la ricerca della fillossera perchè cooperi alla sua osservanza e sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1888

Il Ministro: B. GRIMALDI.

IL MINISTRO di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il Regio decreto 26 febbraio 1888, n. 5237, serie 3ª, che rende esecutiva la convenzione internazionale antifillosserica, firmata a Berna il 3 novembre 1881;

D'accordo col Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1. La introduzione nel Regno delle pianticelle, arbusti e vegetali diversi (eccezione fatta della vite) di cui all'articolo 3 dell'anzidetta Convenzione, potrà aver luogo oltre che per le dogane nominate nel decreto del 9 marzo 1888, anche per le dogane di Palmanova, Visino e Trivignano.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino di notizie agrarie*.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1888.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con RR. decreti del 15 aprile 1888:

Licci Luigi, delegato di P. S. di 3ª classe in disponibilità, collocato a riposo.

Patti Francesco delegato di P. S. di 3ª classe in disponibilità, collocato a riposo.

Pisani Giovanni, delegato di P. S. di 2ª classe in disponibilità, collocato a riposo.

Colombo Giuseppe, delegato di P. S. di 1ª classe, collocato a riposo.

Bassi Ernesto, computista di 2ª classe nell'amministrazione provinciale, nominato delegato di 3ª classe (L. 2,000) nell'amministrazione di P. S.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

Forretti Enrico, delegato di P. S. di 2ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con RR decreti del 26 aprile 1888:

Natoli Vincenzo, delegato di P. S. di 1ª classe, nominato maggiore nel corpo delle guardie di P. S. a cavallo.

Taglieri commendator Cristoforo, questore di P. S. di 1ª classe, collocato a riposo in seguito a sua domanda, col titolo onorifico di consigliere delegato di Prefettura.

Perego cavalier Luigi, ispettore di P S. nel 1° grado e di 2ª classe, promosso alla 1ª classe nel grado stesso (L. 5,000).

Neri cavalier Vincenzo, ispettore nel 2° grado di 1ª classe, promosso alla 2ª classe nel 1° grado (L. 4,500).

Con R. decreto del 3 maggio 1888:

Rubinacci Michele, delegato di P. S. di 4ª classe in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna annunzia il ristabilimento del cavo St. Vincent-Barbade (Antille).

I telegrammi per le isole Barbade riprendono corso normale.

Roma, 21 maggio 1888.

CONCORSI

RELAZIONE *sul concorso alla Cattedra di lingua e letteratura persiana* (Per straordinario) *nella R. Università di Torino.*

La Commissione chiamata a giudicare del concorso alla cattedra di lingua e letteratura persiana (straord.) nella R. Università di Torino, ha l'onore di render conto dei giudizi da essa espressi sui lavori e documenti presentati al concorso.

Il dott. Italo Pizzi, che già da più anni sostiene l'insegnamento della lingua e letteratura persiana nella stessa R. Università di Torino, è il solo che abbia concorso, ed ha presentato le seguenti pubblicazioni:

1. Manuale della lingua persiana, Lipsia 1883;
2. Libro del Re di Firdusi, tradotto da I. Pizzi, Torino 1886 (v. 4);
3. Manuale della letteratura persiana, Milano 1887;
4. Gli eroi del libro del Re, Torino 1879;
5. Dell'Epopea persiana, Torino 1886;
6. Tishtar-yast, Inno a Tistry, Torino 1882;
7. Catalogo dei codici persiani della Laurenziana, Firenze 1886;
8. Les langues et les littératures de la Perse, Louvain 1886;
9. Le livre des Rois de Firdûsi, Louvain 1882;
10. Les coutumes nuptiales, Louvain 1883.

Oltre queste pubblicazioni, il candidato ha presentato i documenti che seguono:

1. Attestato d'esami di lingua persiana, subiti essendo egli studente nella Scuola normale di Pisa.
2. Attestato di un corso di persiano e zendo fatto negli anni 1879-1885 nel R Istituto superiore di Firenze.
3. Decreto ministeriale 25 giugno 1883, che concede al candidato la libera docenza in lingua e letteratura persiana.
4. Decreto ministeriale 29 dicembre 1885, che incarica il candidato dell'insegnamento del persiano nell'Università di Torino per l'anno accademico 1885-86.
5. Decreto ministeriale 21 febbraio 1887, che conferma per l'anno 1886-87 il precedente incarico.
6. Relazione per il concorso al premio reale di filologia, e giudizio sull'opera del candidato, che conseguì il premio per metà.

Il Manuale della lingua persiana, primo per ordine e per importanza, è libro, che, contenendo una grammatica, copiosi testi dello Sciahuameh, ed un glossario, è molto adatto a far giudicare sul valore del Pizzi nella materia sulla quale è aperto il concorso. E questo Manuale rende testimonianza che l'autore conosce benissimo l'Epopea di Firdusi, la quale sarà sempre il fondamento per lo studio della lingua e letteratura persiana del terzo periodo La Grammatica che l'autore vi ha preposto, le dichiarazioni infine di ciascun episodio e

la composizione del lessico, fanno vedere come egli conosca l'organismo della lingua. L'opera certamente non è perfetta; sarebbe desiderabile una critica più fina, nell'investigazione scientifica in generale, ed una conoscenza maggiore di egregie opere recenti, le quali han fatto notevolmente progredire lo studio storico della lingua e letteratura persiana. E la Commissione, mentre trova il libro, per più riguardi, pregevole assai, ha creduto d'insistere su queste mende perchè sono più o meno comuni agli altri libri del Pizzi, e sempre tornano sotto l'una o l'altra forma.

La traduzione del Libro dei Re, è lavoro lungo ed arduo, e che rende bella testimonianza dell'attività del Pizzi. La Commissione ha raccolte sicure prove che l'opera è affatto originale e condotta sul testo stesso di Firdusi, e perciò conferma la grande perizia che il candidato ha del persiano. Ma, secondo che prima si accennava, è a dolere ch'egli non abbia colta la bella occasione, che tratto tratto gli si presentava, di discutere e cribrare la lezione del testo, e così dar prova di maturità di critica.

Il Manuale della letteratura persiana, manca invero d'una giusta economia fra le diverse parti della trattazione, ed il periodo antico e medioevale, riesce alquanto povero in riguardo del moderno. Ma, per il rimanente, il libro è ben fatto, nè certamente tolto o compilato da altri libri consimili: esso è assai comodo ed utile agli studiosi Uguale utilità si ha nell'altro scritto « Gli eroi del libro di Firdusi » ove l'autore, dà su quei famosi eroi, notizie esatte ed attinte direttamente dalle fonti originali; tali insomma che difficilmente potrebbero trovare altrove coloro che non coltivano specialmente questi studi.

Il Libro sull'Epopea persiana ha i soliti pregi di originalità e di conoscenza larga del soggetto, ma non vi mancano i difetti già notati in riguardo del Manuale di lingua persiana, cioè la critica non fina, il non aver tratto partito da recenti opere molto rilevanti per la materia.

Sono queste le pubblicazioni maggiori dal Pizzi presentate al concorso; le altre sono di minor mole, nè mette il conto di tener proposito di ciascuna di esse. Merita tuttavia speciale menzione l'inno a Tistry, buon lavoro, specialmente se si riflette che è anteriore alle ultime pubblicazioni (edizioni e traduzioni).

Dal complesso di queste pubblicazioni, appar chiaro che il Pizzi ha larga conoscenza della lingua persiana e grande dimestichezza con la sua letteratura. Se la maggior parte delle pubblicazioni di lui volgono sopra Firdusi, egli tuttavia si mostra perito anche nella letteratura posteriore, nella quale egli si è certamente assai giovato dalla conoscenza che ha dell'arabo, e che ha dimostrato recentemente colla pubblicazione d'una buona grammatica dell'arabo d'Egitto.

I documenti che insieme colle pubblicazioni furono presentati dal Pizzi, sono sembrati alla Commissione di non mediocre importanza, perchè testificano un insegnamento già abbastanza lungo e che suppone facoltà didattica in chi l'imparte.

La Commissione pertanto, mentre non ha taciuto le mende che si incontrano nelle pubblicazioni del dott. Italo Pizzi, non può non dichiarare che per suo giudizio il candidato ha una solida e larga conoscenza della lingua e letteratura persiana. Essendo la Commissione passata alla votazione segreta per *si* e per *no* sull'eleggibilità del candidato, ne risulta il *si* avuto unanime. Procedendosi poi alla votazione palese, ciascuno dei Commissari diede nove punti su dieci, e perciò il professor Italo Pizzi risulta preposto a professor straordinario di lingua e letteratura persiana nella R. Università di Torino con 45/50.

Roma, 16 Ottobre 1887

Giovanni Flechia, Presidente,
Graziadio Ascoli,
Fausto Lasinio,
Emilio Teza,
Ignazio Guidi, Relatore.

Per Copia conforme
Il Segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

N. 18260 — 2ª *Divisione*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 6 luglio 1875, n 2583 colla quale venne dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del Tevere.

Veduto il processo verbale di convocazione amichevole stipulato fra l'Ingegnere Capo del Genio Civile direttore dell'Ufficio tecnico speciale per la sistemazione del Tevere ed il sig. Cecchi Augusto.

Veduto il decreto prefettizio 27 aprile 1888 n. 16510 con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti della indennità concordata per l'espropriazione dello stabile da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la nota del predetto Ministero in data 3 maggio 1888 constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato, e comunicato all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Consorzio per i lavori del Tevere costituito dal Governo, provincia e comune di Roma.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2° del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza alla Prefettura.

Art 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo all'interessato a mezzo di usciere comunale.

Roma, 7 maggio 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

Per copia conforme ad uso amministrativo:
Il Segretario di prefettura: MENCATO.

ELENCO *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

Proprietario: Cecchi Augusto fu Edoardo domiciliato in Via di Spagna, casa propria - Roma - Casa ai Prati di Castello in via di Spagna, mappa 149 n. 701-702, conf. col fiume Tevere, Consorzio dei lavori del Tevere e via di Spagna — Superficie da occuparsi in m q. 468 82 — Indennità stabilita L. 140000 00.

Registrato a Roma li 18 maggio 1888. Registro 117 N. 8936 Atti pubblici. *Gratis.*

Il Ricevitore: CHIANTONI.

In Nome di Sua Maestà
UMBERTO I
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, e a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrere con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, 7 maggio 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 25 maggio 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,30.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, presenta una nuova redazione del disegno di legge per l'alienazione del bosco di Montello e propone che sia rimesso alla Commissione che stava esaminando la antica redazione.

(E' approvato).

PRESIDENTE propone che si passi subito al n. 2 dell'ordine del giorno, cioè al seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia.

(Così è stabilito).

Discussione del bilancio di grazia e giustizia.

PRESIDENTE avverte che passandosi ora alla discussione dei capitoli, questi si intenderanno approvati con la semplice lettura, quando non vi siano proposte.

Baccarini, parlando sul capitolo 1. (Personale), raccomanda che sia migliorata la misera condizione degli straordinari del Ministero di grazia e giustizia, ormai ridotti a numero limitatissimo.

CAVALLETTO raccomanda che si facciano subito le promozioni nel personale di mano in mano che si rendono vacanti i posti. Si associa poi alle considerazioni del deputato Baccarini quanto alla necessità di provvedere equamente per gli straordinari.

VASTARINI-CRESI domanda al ministro se non crederebbe bene eseguire il sistema che il Ministero della guerra ha inaugurato con una circolare speciale riguardo alle raccomandazioni degli ufficiali alla amministrazione centrale.

Rileva a questo proposito la necessità di provvedere, con mezzi energici, alla intromissione dei deputati, specialmente avvocati, nei rapporti tra la magistratura ed il Ministero.

NAPODANO sarebbe lieto egli pure che si abbandonasse la consuetudine delle raccomandazioni, ma non ammette che i deputati raccomandino persone che non meritino d'essere raccomandate, nè che i magistrati abusino della qualità di avvocato rivestita da un deputato per carpirgli un appoggio che altrimenti non potrebbero ottenere.

DI CAMPOREALE crede che si troncherebbe il male delle raccomandazioni dando ad esse molta pubblicità.

SPROVIERI si unisce a quanto ha detto l'onorevole Napodano.

VASTARINI-CRESI non comprende come si debba mantenere una consuetudine anche quando sia riconosciuta pessima, nè perchè i desideri legittimi non possano farsi pervenire al ministero per via gerarchica.

CUCCIA, relatore, si unisce agli onorevoli Baccarini e Cavalletto nel desiderio che gli scrivani straordinari, che servono da molti anni e che hanno sostenuto un esame d'idoneità, siano ammessi tra gl'impiegati d'ordine; purchè la loro promozione sia compensata da corrispondenti economie; e raccomanda che non siano più ammessi per l'avvenire impiegati straordinari nelle amministrazioni dello Stato.

Riconosce poi la gravità dell'abuso segnalato dall'onorevole Vastarini-Cresi e sarebbe disposto perfino ad introdurre nel Codice penale una disposizione per punirlo; ma esclude che le raccomandazioni abbiano per effetto di far violare la giustizia e che vi siano magistrati sì abbietti da profittare di una causa per carpire una raccomandazione. (Bene!)

DI CAMPOREALE crede utilissimo il rimedio che egli ha indicato.

ZANARDELLI, ministro guardasigilli, dichiara che soltanto ragioni di economia lo hanno trattenuto dal passare tra gli ufficiali d'ordine i pochi straordinari del suo Ministero che ne hanno diritto; ma che spera nel bilancio prossimo poter far cessare la precarietà della loro posizione.

Assicura poi l'onorevole Cavalletto che alle vacanze della magistratura si provvede con quella celerità che è consentita dalla natura del provvedimento.

Quanto alla lamentata ingerenza parlamentare, crede che nessun rimedio legislativo od amministrativo potrebbe rimuoverla; quel male non può trovare il suo correttivo che nella coscienza dei deputati ed in quella dei ministri; e per conto suo dichiara che nessuna cosa più lo indispone che la postulazione sostituita al merito. (Bene!)

(Si approvano i capitoli fino al 9).

BOBBIO deplora che, nelle preture eccessivamente aggravate di lavoro, si faccia assegnamento sull'opera di vice-pretori troppo giovani per essere periti nella scienza del diritto.

Raccomanda poi che si istituisca una pretura urbana ad Alessandria e si provveda meglio alla rappresentanza del pubblico Ministero presso le preture.

FALDELLA vorrebbe che l'ufficio del pretore fosse il primo grado nel quale i magistrati avessero ad esercitare le loro facoltà d'animo e d'intelletto; e che il pretore fosse assistito non da cittadini occupati in altre professioni, ma da uomini appartenenti alla magistratura.

NAPODANO raccomanda al ministro di migliorare le condizioni degli uditori e aggiunti giudiziarii che dice inferiori a quelle di tutti gli altri impiegati dello Stato.

Raccomanda anche che, alle vacanze nel personale dei magistrati, si provveda con la maggiore possibile sollecitudine. Richiama infine l'attenzione del ministro sulla classe dei cancellieri e dei vice cancellieri.

SANI raccomanda anch'esso che siano migliorate le sorti dei cancellieri e vice cancellieri.

CAMPI lamenta gli inconvenienti che si verificano nelle preture per il modo col quale sono reclutati i vice-pretori, e raccomanda che si scelgano tenendo conto non solo delle loro qualità intellettuali, ma anche delle qualità morali; e specialmente che non si scelgano fra gli avvocati.

PALOMBA si unisce alle raccomandazioni fatte in favore dei vice-cancellieri.

CUCCIA, relatore, riconosce giuste le osservazioni dell'onorevole Bobbio, e risponde che il ministro potrà provvedere là dove il bisogno si manifesti.

Raccomanda poi al ministro di portare la sua attenzione sul sistema della difesa nelle preture, sistema che lascia molto a desiderare.

Si unisce all'onorevole Faldella nel riconoscere la grande importanza dell'ufficio di pretore, e invita il ministro a studiare se non converrebbe affidare l'ufficio medesimo a giudici collegiali mandati appositamente in missione.

Quanto agli uditori e agli aggiunti giudiziarii si rimette alla discussione in proposito avvenuta ieri, e alle idee espresse nella relazione.

Quanto ai cancellieri e vice-cancellieri, ammette la condizione loro infelicissima, inferiore a quella degli ufficiali d'ordine nei Ministeri, e raccomanda al ministro di esaminare con benevolenza la loro petizione. Ed ove le condizioni del bilancio lo consentano, si associa anche alla raccomandazione dell'onorevole Campi.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, riconosce gli inconvenienti segnalati dagli onorevoli Bobbio e Campi; ma allo stato delle cose, non saprebbe provvedere, essendo impossibile provvedere a 1817 preture con vice pretori che siano scelti fra gli aggiunti, per modo da non dar sospetti sulla loro imparzialità. Spera di potere esaudire il desiderio dell'onorevole Bobbio relativamente alla pretura di Alessandria per quanto in una forma diversa da quella da lui accennata.

Riconosce anche la gravità delle osservazioni dell'onorevole Faldella confortate dal suffraggio di uomini competenti. Ma trattasi di un problema gravissimo che merita lunghi studi; e soltanto può ora promettere che non mancherà di tener conto dei concetti espressi dall'onorevole Faldella.

All'onorevole Napodano dice che, colle nuove disposizioni, sarà molto abbreviata la carriera degli uditori. Pei cancellieri e vice-cancellieri, dice che, con la legge del 1882, si provvide convenientemente alle loro condizioni morali e materiali, le quali, con questo bilancio, anche sono vantaggiate grazie all'aumento del sessennio.

PALOMBA non crede che la legge del 1882 abbia migliorato le condizioni dei vice cancellieri; e quindi ripete la sua raccomandazioni.

FALDELLA ringrazia il ministro, e insiste nelle osservazioni fatte.

(È approvato il capitolo 10; e così il capitolo 11).

LUCIANI al capitolo 12 raccomanda le condizioni degli uscieri del Lombardo-Veneto e della Toscana che avevano diritto acquisito a pensione prima del 30 gennaio 1886, e che sono ridotti soltanto a sessanta.

CUCCIA, relatore, unisce a questa, una raccomandazioni a favore di tutti gli uscieri che sono obbligati ad eseguire gratuitamente gli atti demaniali, quelli dei processi penali, e quelli del Fondo pel culto.

Invoca quindi dal ministro opportuni provvedimenti.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, ricorda che, ieri già accennò alla questione degli uscieri di cui si è occupata una competentissima Commissione; nè, oggi, potrebbe aggiungere altro. Promette all'onorevole Luciani che studierà subito e con benevolenza la questione alla quale ha accennato.

(Si approvano il capitolo 13, e tutti gli altri del bilancio, che viene approvato con lo stanziamento di lire 33,827,422.02. E' pure approvato l'articolo 1 del disegno di legge.)

PRESIDENTE legge l'articolo 2 e la tabella B, cioè, il bilancio dell'entrata pel Fondo per il culto.

MAGNATI al capitolo 5 domanda spiegazioni intorno ai residui attivi e passivi

MERZARIO, presidente della Commissione, risponde che si sta procedendo a una opportuna liquidazione fra il Demanio e il Fondo per il culto.

MAGNATI insiste nel chiedere che la vertenza sia prontamente definita.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, risponde che fa tutto il possibile per addivenire alla liquidazione in discorso, e che terrà conto delle raccomandazioni dell'onorevole Magnati.

(Sono approvati tutti i capitoli del bilancio, lo stanziamento complessivo in lire 29,7[illegible]1,112, e il paragrafo A dell'articolo 2 del disegno di legge).

PRESIDENTE legge il paragrafo B dell'articolo 2 e la tabella C cioè il bilancio delle spese del Fondo pel culto.

(Sono approvati i due primi capitoli).

MAGNATI domanda spiegazioni al capitolo 3, parendogli esagerato lo stanziamento per aggio, compensi, e indennità di riscossioni.

CUCCIA, relatore, risponde che la cifra stanziata quest'anno è precisamente quella proposta per il passato bilancio; e dimostra come non sia possibile diminuirla

MAGNATI insiste nelle sue osservazioni.

(Si approvano il capitolo 3 e gli altri fino al 25 inclusive).

CUCCIA, relatore, al capitolo 26 esamina il metodo di pagamento dei sussidi a missionarii all'estero, esponendo il desiderio che siano pagati agli interessati per mezzo dei consoli e pel tramite del Ministero degli affari esteri.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, terrà conto di questa raccomandazione.

(Si approvano il capitolo 26 e gli altri fino al 34 inclusivo).

MERZARIO, presidente della Commissione, al capitolo 35 fa alcune raccomandazioni a proposito dei supplementi di congrua ai parroci poveri.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, cercherà di fare in modo che i desiderii dell'onorevole Merzario siano soddisfatti.

(Si approvano il capitolo 35 e gli altri fino all'ultimo. Lo stanziamento del bilancio è approvato in lire 27,869,880. Si approvano pure il paragrafo B e gli altri dell'articolo 2 del disegno di legge; ed i paragrafi A, B dell'articolo 3 con i relativi elenchi e le tabelle annesse).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per autorizzazione di storni di somme e di prelevamento dal fondo delle spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88 per il servizio del catasto; e del disegno di legge: bilancio di grazia, giustizia e culti, che sono stati già approvati nella votazione palese.

QUARTIERI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione ed invita gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari De Seta e Quartieri numerano i voti).

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.

Per il disegno di legge: autorizzazione di storni di somme e di prelevamento dal fondo delle spese impreviste nel bilancio dell'esercizio finanziario 1887-88 per il servizio del catasto.

Votanti 206
Favorevoli 175
Contrari 31

Per il disegno di legge: bilancio di grazia, giustizia e culti.

Votanti 206
Favorevoli 178
Contrari 28

(La Camera approva).

La seduta termina alle 6,25.

La Direzione Generale della statistica ha pubblicato il x fascicolo della Statistica Industriale che è una accurata e diffusa monografia sulle condizioni industriali della provincia di Livorno. Dopo alcuni cenni generali, etnografici, amministrativi, economici e commerciali, la monografia tratta partitamente delle industrie minerarie, meccaniche e chimiche, delle industrie alimentari, delle industrie tessili, e delle altre industrie minori.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MILANO, 25. — Secondo le previsioni di iersera, l'imperatore del Brasile passò una notte buonissima. Stamane, i medici lo trovarono in uno stato così soddisfacente da poter sperare una buona giornata

Si continua a praticare a S. M. tre injezioni giornaliere di caffeina.

MILANO, 25 — L'imperatore del Brasile ha passato una giornata buonissima. Il miglioramento è sempre più confermato.

BARCELLONA, 25. — La colonia italiana ha dato un banchetto al Ristorante di Barcellona in onore del Duca di Genova. Vi furono calorosi brindisi alla Famiglia Reale ed all'Italia. Il Duca di Genova brindò in onore della colonia italiana di Barcellona.

BARCELLONA, 25. — Il municipio darà un gran ballo in onore degli ufficiali delle marine estere.

La Regina-Reggente ha assistito, iersera, alla rappresentazione di gala, alla quale erano stati invitati il Corpo diplomatico e gli ufficiali delle marine estere.

Sono assolutamente infondate le notizie di alcuni giornali circa disordini, che sarebbero avvenuti in Barcellona.

BARCELLONA, 24. — Il municipio di Barcellona ha deciso d'invitare il municipio di Genova a mandare un rappresentante all'inaugurazione del monumento a Cristoforo Colombo.

La statua colossale sarà eretta, domani, sulla colonna.

PARIGI, 25. — Il *Temps* ha da Barcellona: « Il Duca di Genova dà, stasera, un banchetto agli ammiragli ed ai capitani delle squadre francese ed inglese a bordo dell'*Italia*. L'ammiraglio francese, Amet, darà un pranzo agli ufficiali della squadra italiana domenica prossima. Le squadre francese e italiana partiranno lunedì; l'inglese partirà domani per le Baleari e le navi austro-ungariche ed olandesi, partono oggi. »

BERLINO, 25. — L'Imperatore passò benissimo la giornata di ieri. Iersera, S. M. fece una passeggiata in vettura nel parco.

BERLINO, 25. — Secondo informazioni da Charlottenburg, l'Imperatore passò una notte soddisfacentissima, quantunque, in seguito all'agitazione di ieri, egli si sentisse stanco. Per consiglio dei medici si alzerà a mezzogiorno.

I bollettini sullo stato di S. M. si pubblicheranno una volta la settimana; il prossimo sarà pubblicato lunedì.

Continuando il miglioramento, il trasferimento dell'Imperatore al Castello di Friedrichskrone avverrà il 1° giugno.

PARIGI, 25. — Il *Journal Officiel* pubblica un avviso della Banca di Francia contenente indicazioni per riconoscere i biglietti falsi.

La Banca conosce attualmente soltanto cinquanta biglietti falsi.

PARIGI, 25. — La Banca di Francia annunzia che ritira tutti i biglietti da 500 franchi attualmente in circolazione.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 25 maggio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 47½, 98 50	98 49½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 07½
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	100 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	482 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	455 25	455 25	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	471 50	471 50	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	806 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	626 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1190 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	685 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	436 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	535 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	990 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1454 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1864 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	470 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	95 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	260 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	864 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	610 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	299 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 82½
	Parigi	chèques	»	»	100 50
3	Londra	90 g.	»	»	25 25
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Generale 663 50, fine corr. 666, fine pross.

Az. Banca Industriale e Commerciale 560, 561, fine corr.

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz (Certif. provv.) 1888. 1125, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1122, 1121, 1116, 1119, 1120, fine corr.

Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 243, fine corr.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione — 28 maggio
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 24 maggio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 383.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 213.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 812.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 520.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE